



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI UMBRIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | GRECO | CARLO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | AMOVILLI | PAOLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | FANTINI | STEFANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 505/2016
depositato il 18/11/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 196/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE PERUGIA

proposto dagli appellanti:

[REDACTED]

difeso da:
GUARDUCCI DOTT. ENRICO
VIA G.B. PONTANI, 14 06129 PERUGIA PG

difeso da:
PETTIROSSI DOTT.SSA VALENTINA
VIA G.B. PONTANI, 14 06100 PERUGIA PG

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO n° 30584/2015 IRAP 2010
DINIEGO RIMBORSO n° 30584/2015 IRAP 2011
DINIEGO RIMBORSO n° 30584/2015 IRAP 2012
DINIEGO RIMBORSO n° 30584/2015 IRAP 2013

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 505/2016

UDIENZA DEL

05/10/2017 ore 14:30

N°

433/3/17

PRONUNCIATA IL:

5-10-17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20-11-17

Il Segretario

[Signature]
M. PAOLA ANGELI

9

(ricorso 505-16)

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'atto in esame la parte contribuente sig. [REDACTED] ha proposto Appello avverso la sentenza n.196/02/16, resa dalla CTP di Perugia all'udienza del 1°marzo 2016, relativa ad istanze di rimborso IRAP per le annualità 2010-2011-2012-2013.

Con tale sentenza era stato respinto il ricorso, proposto dall'interessato avverso il rifiuto dei rimborsi di imposta invocati.

Al riguardo, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto".

In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere "l'esposizione dello svolgimento del processo".

Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.

In dettaglio, secondo le tesi della parte appellante, i giudici di primo grado avrebbero erroneamente valutato sussistere la cd. autonoma organizzazione nei confronti di un soggetto operante all'interno di una struttura societaria, nella specie della società proprietaria dei beni strumentali utilizzati per la professione di odontoiatra.

Diversamente argomentando l'Agenzia delle entrate ha citato giurisprudenza (cfr. pag. 3 delle controdeduzioni) per la quale il contribuente deve fornire la prova circa l'assenza degli elementi caratterizzanti l'autonoma organizzazione.

Fissata l'odierna pubblica udienza in questa sede entrambi i patrocinanti presenti hanno ribadito le loro difformi tesi e l'Appello è passato in decisione sulla base delle allegazioni processuali e delle argomentazioni formulate dai presenti.

Nel merito dei fatti il Collegio ritiene che l'Appello meriti accoglimento.

Sul punto, oltre alla giurisprudenza citata negli atti (Cass. n.8741/13), il contribuente ha depositato altri arresti giurisprudenziali (Cass. n.17566/16) che indicano come la struttura organizzativa giuridicamente facente capo a terzi rileva ai fini IRAP solo se l'influenza della



9

struttura si spinge sino alla possibilità di governare i profili organizzativi.

In altri termini se il professionista non è in grado di indirizzare l'azione della società non può dirsi punto di riferimento della stessa, circostanza che in via presuntiva attiene al solo socio amministratore.

Attesa la qualità di mero socio rivestita dal contribuente nella Società di cui trattasi il medesimo risulta estraneo, in assenza anche di prova fornita dalla Agenzia, alla gestione della società proprietaria dei mezzi strumentali.

Per quanto sopra non sussiste in capo alla parte contribuente quella necessaria autonoma organizzazione e, di conseguenza, l'Appello deve essere accolto.

Di conseguenza il rifiuto di rimborso IRAP deve essere annullato con declaratoria della spettanza dello stesso.

L'alternanza di giudicati ed il non univoco quadro giurisprudenziale interpretativo vigente determina la compensazione delle spese di lite.

Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.


PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie l'Appello ed annulla l'atto di diniego impugnato.

Spese di lite compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2017.

Il Presidente-relatore
(Carlo Greco)



Carlo Greco